



OGGETTO DEI LAVORI

PROGETTO UNITARIO CORTILI SCOLASTICI.

OPERE DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA FINALIZZATE ALLA RIQUALIFICAZIONE DI N. 7 PERTINENZE SCOLASTICHE.

SCHEMA DI CONTRATTO D'APPALTO

(articolo 45, comma 1, Regolamento Generale, D.P.R. 21.12.1999, n. 554)

| | <i>Euro</i> |
|---|-------------------|
| a) Lavori a base d'asta | 387.000,00 |
| b) Oneri intrinseci per la sicurezza | 3.870,00 |
| c) Totale appalto (a+b) oltre IVA di legge | 390.870,00 |

Il Responsabile del Procedimento
Ing. Pierluigi PONCINI

Il Progettista
Arch. Susanna AIMONE MARIOTA

INDICE

PREMESSA

TITOLO I - DISPOSIZIONI GENERALI

- Articolo 1. Oggetto del contratto.
- Articolo 2. Capitolato speciale d'appalto.
- Articolo 3. Ammontare del contratto.
- Articolo 4. Corrispettivo.
- Articolo 5. Domicilio dell'appaltatore.
- Articolo 6. Indicazione del luogo dei pagamenti e delle persone che possono riscuotere.
- Articolo 7. Direttore di cantiere.

TITOLO II - RAPPORTI TRA LE PARTI

- Articolo 8. Termini per l'inizio e l'ultimazione dei lavori.
- Articolo 9. Programma di esecuzione dei lavori.
- Articolo 10. Penale per ritardi – Premio di accelerazione.
- Articolo 11. Sospensione e ripresa dei lavori. Proroghe.
- Articolo 12. Oneri a carico dell'appaltatore.
- Articolo 13. Proprietà dei materiali di demolizione.
- Articolo 14. Contabilizzazione dei lavori.
- Articolo 15. Valutazione dei lavori in corso d'opera.
- Articolo 16. Anticipazioni dell'appaltatore.
- Articolo 17. Variazioni al progetto e al corrispettivo.
- Articolo 18. Liquidazione dei corrispettivi.
- Articolo 19. Termini di pagamento degli acconti e del saldo. Ritardo.
- Articolo 20. Materiali e difetti di costruzione.
- Articolo 21. Controlli e verifiche.
- Articolo 22. Conto finale dei lavori.
- Articolo 23. Lavori annuali estesi a più esercizi.
- Articolo 24. Regolare esecuzione o collaudo.
- Articolo 25. Risoluzione del contratto.
- Articolo 26. Controversie.

TITOLO III - ADEMPIMENTI CONTRATTUALI SPECIALI

- Articolo 27. Adempimenti in materia di lavoro dipendente, previdenza e assistenza.
- Articolo 28. Sicurezza e salute dei lavoratori nel cantiere.
- Articolo 29. Subappalto.
- Articolo 30. Cessione del corrispettivo d'appalto.
- Articolo 31. Garanzia fidejussoria a titolo di cauzione definitiva.
- Articolo 32. Danni di esecuzione e responsabilità civile verso terzi.
- Articolo 33. Danni cagionati da forza maggiore.
- Articolo 34. Documentazione da produrre.

TITOLO IV - DISPOSIZIONI FINALI

- Articolo 35. Documenti che fanno parte del contratto.
- Articolo 36. Richiamo alle norme legislative e regolamentari.
- Articolo 37. Spese di contratto, imposte, tasse e trattamento fiscale.

SCHEMA DI CONTRATTO

PREMESSA

1. Il presente documento, redatto ai sensi dell'art. 45 comma 1 del DPR 554/99, precisa le clausole dirette a regolare il rapporto tra stazione appaltante e impresa; esso integra le norme contenute nel Capitolato Speciale di appalto, con prevalenza su queste in caso di contrasto.
2. Nel seguito si intende:
LEGGE : La Legge 11/2/1994 n. 109 e s.m.i. "Legge quadro in materia di Il.pp." (testo aggiornato vigente alla data di approvazione del progetto)
RG: il DPR 21/12/1999 n. 554 "Regolamento di attuazione della legge quadro in materia di Il.pp. 11/2/94, n. 109, e successive modificazioni" (GU 28/4/2000 n. 66/L)
REG: Il DPR 25/1/2000 n 34 "Regolamento di istituzione del sistema di qualificazione per gli esecutori di Il.pp., ai sensi dell'art. 8 della legge 11/2/1994, n. 109, e successive modificazioni" (GU 29/2/2000 n. 35/L)
CG: Il D.M. 19/04/2000 n° 145 "Regolamento recante il Capitolato Generale di appalto dei lavori pubblici, ai sensi dell'articolo 3, comma 5, della Legge 11/02/1994, n° 109, e successive modificazioni" (G.U. 07/06/2000 N° 131).
3. Nel seguito si intende altresì:
Città = la stazione appaltante Città di Torino.
Appaltatore = l'aggiudicatario dei lavori.

TITOLO I - DISPOSIZIONI GENERALI

Articolo 1. Oggetto del contratto.

1. La Città affida all'Appaltatore, che accetta senza riserva alcuna, l'esecuzione dei lavori citati in premessa. L'Appaltatore si impegna alla loro esecuzione alle condizioni di cui al presente contratto e agli atti a questo allegati o da questo richiamati.

2. La Città si avvale della facoltà prevista dall'art. 16 comma 4 del RD 18.11.1923 n. 2440 e pertanto il verbale di gara terrà luogo del contratto la cui efficacia, immediatamente operativa per l'aggiudicatario, sarà confermata per la Città dalla esecutività del relativo provvedimento di approvazione.

Articolo 2. Capitolato speciale d'appalto.

1. L'appalto viene affidato ed accettato sotto l'osservanza piena, assoluta, inderogabile e inscindibile delle norme, condizioni, patti, obblighi, oneri e modalità dedotti e risultanti dal capitolato speciale d'appalto, integrante il progetto, nonché delle previsioni delle tavole grafiche progettuali, che l'impresa dichiara di conoscere e di accettare.

2. Sono estranei al contratto e non ne costituiscono in alcun modo riferimento negoziale il computo metrico estimativo allegato al progetto.

Articolo 3. Ammontare del contratto.

1. L'importo definitivo contrattuale sarà quello risultante dal verbale di gara che tiene luogo di contratto.

2. Esso sarà il risultato dell'applicazione del ribasso offerto sull'importo a base di gara per lavori sommato agli oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso.

Tali importi sono così definiti, oltre IVA di legge:

- a) Euro 387.000,00 per lavori, soggetti a ribasso, a base di gara
- b) Euro 3.870,00 per oneri di sicurezza intrinseci non soggetti a ribasso

3. Il Capitolato speciale di appalto riporta in dettaglio la suddivisione dell'importo complessivo a base di gara secondo le singole categorie lavorative costituenti l'appalto, indicando la categoria generale o specializzata considerata prevalente, nonché tutte le parti, con relativi importi e categorie, che sono subappaltabili o scorporabili a scelta del concorrente. Contiene altresì le indicazioni di cui all'art. 45 del RG e, nel caso di interventi complessi ex art. 2.1h del RG, l'articolazione delle lavorazioni come prevista dall'art. 45.4 dello stesso RG.

4. L'importo contrattuale è al netto dell'I.V.A. ed è fatta salva la liquidazione finale delle opere.

5. Il contratto è stipulato "a misura" ai sensi dell'articolo 326, terzo comma, della legge 20 marzo 1865, n. 2248, allegato "F" e art. 89 del RG, per cui i prezzi unitari di cui all'elenco prezzi contrattuale allegato al Capitolato speciale d'appalto, con applicazione del ribasso di gara, costituiscono prezzi unitari contrattuali.

Articolo 4. Corrispettivo.

1. I prezzi del presente appalto si intendono fissi ed invariabili per tutta la durata dei lavori e non trova applicazione l'articolo 1664, comma 1, del Codice civile, fatto salvo quanto disposto dall'art.26, commi 4, 4 bis e 4 ter della L.109/94 s.m.i.

2. I prezzi relativi all'appalto sono contenuti nell'Elenco Prezzi Particolare dell'opera, secondo quanto richiamato nel C.S.A.

3. Qualora, per cause non imputabili all'appaltatore, la durata dei lavori si protragga fino a superare i due anni dal loro inizio, al contratto si applica il criterio del prezzo chiuso di cui all'articolo 26, comma 4, legge n. 109 del 1994.

4. L'elenco dei prezzi unitari, come definito al precedente art. 3 comma 5, è vincolante per la valutazione di eventuali varianti, addizioni o detrazioni in corso d'opera, qualora ammissibili ai sensi dell'articolo 25 della Legge, e degli artt. 134-135 del RG e 10-11-12 del CG.

5. Dovendosi eseguire categorie di lavori non precisate ed impiegare materiali per i quali non risulta fissato il prezzo contrattuale, si dovrà provvedere alla formazione di nuovi prezzi con le modalità di cui all'art. 136 RG, utilizzando in via prioritaria i Prezzi Unitari contenuti nell' Elenco Prezzi della Regione Piemonte vigente alla data dell'appalto .

Articolo 5. Domicilio dell'appaltatore

1. L'appaltatore deve avere domicilio nel luogo nel quale ha sede l'ufficio di direzione lavori; ove non abbia in tale luogo uffici propri, deve eleggere domicilio presso gli uffici comunali, o lo studio di un professionista, o gli uffici di società legalmente riconosciuta, ai sensi dell'art. 2 del CG.

2. Tutte le intimazioni, le assegnazioni di termini ed ogni altra notificazione o comunicazione dipendente dal contratto di appalto sono fatte dal Direttore dei lavori o dal Responsabile Unico del Procedimento, ciascuno relativamente agli atti di propria competenza, a mani proprie dell'appaltatore o di colui che lo rappresenta nella condotta dei lavori oppure devono essere effettuate presso il domicilio eletto ai sensi del comma 1.

3. L'elezione del domicilio dovrà avvenire in forma scritta da consegnarsi al Responsabile del Procedimento contestualmente alla sottoscrizione del verbale di cui all'articolo 71, comma 3, del RG.

Articolo 6. Indicazione del luogo dei pagamenti e delle persone che possono riscuotere

1. Ai sensi dell'art. 3.1a del Capitolato Generale, la Città effettuerà i pagamenti tramite la Civica Tesoreria Comunale, con le modalità e secondo le norme che regolano la contabilità della stazione appaltante.

2. Ai sensi dell'art. 3.1b del Capitolato Generale, l'Appaltatore è tenuto a dichiarare la persona autorizzata a riscuotere, ricevere e quietanzare le somme ricevute in conto o saldo anche per effetto di eventuali cessioni di credito preventivamente riconosciute dalla stazione appaltante, nonché quanto prescritto dai successivi commi dell'art. 3 CG.

3. L'Appaltatore produrrà gli atti di designazione delle persone autorizzate contestualmente alla firma del verbale di cui al punto 3 del precedente articolo 5.

Articolo 7. Direttore di cantiere

1. Ferme restando le competenze e responsabilità attribuite dalla Legge, dal RG e dal CG all'appaltatore, la direzione del cantiere è assunta dal Direttore di cantiere ai sensi dell'articolo 6 CG.
2. L'atto di formale designazione deve essere recapitato alla Direzione Lavori prima dell'inizio lavori.

TITOLO II - RAPPORTI TRA LE PARTI

Articolo 8. Termini per l'inizio e l'ultimazione dei lavori.

1. I lavori devono essere consegnati su autorizzazione del Responsabile del Procedimento entro 45 giorni dalla esecuzione della determinazione di cui all'art. 1 comma 2, con le modalità di cui all'art. 129 e segg. del RG.
2. Il Responsabile del Procedimento può, con specifico atto motivato, autorizzare la consegna anticipata dei lavori ai sensi dell'articolo 337 della legge 20 marzo 1865, n. 2248, allegato «F» e 129 comma 1 e 4 e 130 comma 3 RG.
3. Il tempo utile per ultimare tutti i lavori in appalto è **fissato in giorni 485 (quattrocento-ottantacinque)** naturali e consecutivi, decorrenti dalla data del verbale di consegna dei lavori. Tale durata tiene conto della prevedibile incidenza delle giornate di andamento stagionale sfavorevole.
4. Qualora nel capitolato speciale siano previste scadenze differenziate di varie lavorazioni, oppure sia prevista l'esecuzione dell'appalto articolata in più parti, la consegna di cui al comma 1 è riferita alla prima delle consegne frazionate previste dal capitolato speciale. Il tempo utile di cui al comma 3 è riferito all'ultimazione integrale dei lavori e decorre dall'ultimo verbale di consegna parziale ai sensi dell'articolo 130 comma 6 RG. Per l'ultimazione delle singole parti frazionate o funzionalmente autonome previste dal Capitolato speciale, si fa riferimento a quest'ultimo.
5. Qualora si renda necessaria la consegna parziale, nei casi in cui la natura o l'importanza dei lavori o dell'opera lo richieda, ovvero si preveda una temporanea indisponibilità delle aree o degli immobili, si applicherà l'articolo 130 comma 7 del R.G.. In caso di urgenza, l'appaltatore comincia i lavori per le sole parti già consegnate. La data di consegna a tutti gli effetti di legge è quella dell'ultimo verbale di consegna parziale.
6. In caso di consegna parziale l'appaltatore è tenuto a presentare un programma di esecuzione dei lavori che preveda la realizzazione prioritaria delle lavorazioni sulle aree e sugli immobili disponibili. Realizzati i lavori previsti dal programma, qualora permangano le cause di indisponibilità si applica la disciplina prevista dal RG (articolo 129 comma 10 e 133).
7. L'ultimazione dei lavori, appena avvenuta, deve essere dall'appaltatore comunicata per iscritto al direttore dei lavori, il quale procede subito alle necessarie constatazioni in contraddittorio con le modalità dell'art. 172 del RG.
8. L'Appaltatore non ha diritto allo scioglimento del contratto né ad alcuna indennità qualora i lavori, per qualsiasi causa non imputabile alla stazione appaltante, non siano ultimati nel termine contrattuale e qualunque sia il maggior tempo impiegato, ai sensi dell'art. 21 comma 3 del CG.
9. Nel caso di risoluzione del contratto ai sensi dell'articolo 119 del R.G., ai fini dell'applicazione delle penali si applicherà l'art. 21 comma 4 del CG.
10. Nel caso di ritardata consegna dei lavori per fatto o colpa della Città si applicherà l'art. 9 del CG.

Articolo 9. Programma di esecuzione dei lavori

1. I lavori dovranno svolgersi in conformità al cronoprogramma (articolo 42 del R.G.) costituente documento contrattuale e al conseguente programma esecutivo (art. 45 comma 10 del RG) che l'appaltatore è obbligato a presentare prima dell'inizio dei lavori.
2. Tutti i lavori devono essere eseguiti secondo le migliori regole d'arte e le prescrizioni della Direzione Lavori in modo che l'opera risponda perfettamente a tutte le condizioni stabilite nel Capitolato Speciale d'Appalto e relativi disegni, nonché alle norme e prescrizioni in vigore.

3. L'esecuzione dei lavori deve essere coordinata secondo le prescrizioni della Direzione Lavori e con le esigenze che possono sorgere dalla contemporanea esecuzione di altre opere nell'edificio affidate ad altre ditte con le quali l'Appaltatore si impegna ad accordarsi per appianare eventuali divergenze al fine del buon andamento dei lavori.

4. L'Appaltatore è altresì tenuto all'osservanza dei principi di sicurezza contenuti nella valutazione dei rischi propri dell'impresa ai sensi del D.Lgs. 626/94 e di quelli contenuti nei piani di sicurezza di cui al successivo articolo 28.

In ogni caso è soggetto alle disposizioni che il Direttore dei Lavori e il Coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione vorranno impartire.

5. L'Appaltatore ferme restando le disposizioni del presente articolo, ha facoltà di svolgere l'esecuzione dei lavori nei modi che riterrà più opportuni per darli finiti e completati a regola d'arte nel termine contrattuale. Circa la durata giornaliera dei lavori si applica l'art. 27 del CG.

6. La Direzione dei lavori potrà però a suo insindacabile giudizio, prescrivere un diverso ordine nella esecuzione dei lavori senza che per questo l'Appaltatore possa chiedere compensi od indennità di sorta. L'Appaltatore dovrà pertanto sottostare a tutte le disposizioni che verranno impartite dalla Direzione dei Lavori.

Articolo 10. Penale per ritardi - Premio di accelerazione.

1. Nel caso di mancato rispetto del termine indicato per l'esecuzione delle opere, per ogni giorno naturale e consecutivo di ritardo nell'ultimazione complessiva dei lavori o delle scadenze fissate nel programma temporale dei lavori è applicata una penale pari all'1‰ (uno per mille) dell'importo contrattuale.

2. La stessa penale trova applicazione al ritardo nelle singole scadenze delle varie lavorazioni e parti in cui è articolato il lavoro, in proporzione all'importo di queste.

3. Ai sensi dell'articolo 117 comma 3 del R.G. l'importo complessivo della penale non potrà superare il 10% dell'ammontare netto contrattuale; qualora lo superasse, si dovrà corso alla procedura di risoluzione del contratto previsto dall'articolo 117 comma 4 e 119 del R.G..

4. Sono a carico dell'Appaltatore e dedotti in sede di collaudo gli oneri di assistenza di cui all'art. 199.2b del RG.

5. Le penali verranno applicate con deduzione dall'importo del Conto Finale, anche mediante escussione della cauzione definitiva ove necessario.

6. Si applicano le norme dell'art. 22 CG e 117 RG.

7. Per il presente contratto non verrà applicato il premio di accelerazione qualora l'ultimazione avvenga in anticipo rispetto al termine contrattuale.

Articolo 11. Sospensione e ripresa dei lavori. Proroghe.

1. È ammessa la sospensione dei lavori, su ordine del direttore dei lavori, nei casi previsti dagli artt. 133 RG e 24 CG, con le modalità ivi previste.

2. La sospensione dei lavori permane per il tempo necessario a far cessare le cause che ne hanno comportato la interruzione.

3. Alle sospensioni dei lavori previste dal capitolato speciale d'appalto o dai piani di sicurezza come funzionali all'andamento dei lavori e integranti le modalità di esecuzione degli stessi, si applicano le disposizioni procedurali di cui al presente articolo ad eccezione di quanto disposto dall'art. 24.4 secondo periodo del C.G..

4. È ammessa la sospensione parziale dei lavori con le modalità dell'articolo 133 comma 7 RG e 24 comma 7 del CG.

5. Nel caso di sospensioni disposte al di fuori dei casi previsti dall'art. 24 CG, si applica la disciplina dell'art. 25 CG.

6. L'Appaltatore che, per cause a lui non imputabili, non sia in grado di ultimare i lavori nel termine fissato può richiederne la proroga con le modalità dell'art. 26 CG.

Articolo 12. Oneri a carico dell'appaltatore.

1. Sono a carico dell'appaltatore tutti gli oneri ed obblighi già previsti dal Capitolato speciale d'appalto e dal presente schema, oltre a quelli a lui imposti dalle vigenti norme.

2. In ogni caso si intendono qui richiamati e compresi nei lavori, e perciò a carico dell'appaltatore, gli oneri di cui all'art. 5 CG:

a) l'impianto, la manutenzione e l'illuminazione dei cantieri;

- b) il trasporto di qualsiasi materiale o mezzo d'opera;
 - c) attrezzi e opere provvisoriale e quanto altro occorre alla esecuzione piena e perfetta dei lavori;
 - d) rilievi, tracciati, verifiche, esplorazioni, capisaldi e simili che possono occorrere dal giorno in cui comincia la consegna fino al compimento del collaudo provvisorio o all'emissione del certificato di regolare esecuzione;
 - e) le vie di accesso al cantiere;
 - f) la messa a disposizione di idoneo locale e delle necessarie attrezzature per la direzione dei lavori;
 - g) passaggi, occupazioni temporanee e risarcimento di danni per l'abbattimento di piante, per depositi od estrazioni di materiali;
 - h) la custodia e la conservazione delle opere fino al collaudo provvisorio o all'emissione del certificato di esecuzione;
 - i) le spese di adeguamento del cantiere in osservanza del D.Lgs. 626/94 e s.m.i..
3. L'appaltatore ha l'onere di aggiornare, con l'approvazione del DL, gli elaborati di progetto in conseguenza delle varianti o delle soluzioni esecutive adottate, ai sensi dell'art. 15.3 del RG.
4. L'appaltatore è responsabile della disciplina e del buon ordine del cantiere e ha obbligo di osservare e far osservare al proprio personale le norme di legge e di regolamento, anche mediante il direttore di cantiere di cui all'art. 7 precedente.
5. L'appaltatore deve osservare le norme e prescrizioni dei contratti collettivi di lavoro, delle leggi e dei regolamenti sulla tutela, sicurezza, salute, assicurazione e assistenza dei lavoratori, come previsto dagli artt. 6, 7 e 13 del CG.
6. Sono altresì a carico dell'appaltatore gli oneri di cui al successivo articolo 37, nonché quelli relativi alla provvista ed installazione del cartello di cantiere secondo le modalità standard dell'Ente appaltante.

Articolo 13. Proprietà dei materiali di demolizione

1. I materiali provenienti da escavazioni o demolizioni nonché gli oggetti di valore e quelli che interessano la scienza, la storia, l'arte e l'archeologia, sono di proprietà dell'Amministrazione; ad essi si applicano gli artt. 35 e 36 CG.
2. L'Appaltatore deve trasportarli e regolarmente accatastarli nel luogo stabilito negli atti contrattuali, intendendosi di ciò compensato coi prezzi degli scavi e delle demolizioni relative.
3. Qualora il Capitolato speciale preveda la cessione di detti materiali all'appaltatore, il prezzo ad essi convenzionalmente attribuito (non soggetto a ribasso) ivi citato deve essere dedotto dall'importo netto dei lavori; in caso contrario, qualora non sia indicato il prezzo convenzionale, si intende che la deduzione sia stata già fatta nella determinazione dei prezzi.

Articolo 14. Contabilizzazione dei lavori.

1. La contabilizzazione dei lavori è effettuata in conformità alle disposizioni vigenti, in particolare Titolo XI del RG.
2. La contabilizzazione dei lavori a misura è effettuata attraverso la registrazione delle misure rilevate direttamente in cantiere dal personale incaricato, in apposito documento, con le modalità previste dal capitolato speciale per ciascuna lavorazione; il corrispettivo è determinato moltiplicando le quantità rilevate per i prezzi unitari dell'elenco prezzi al netto del ribasso contrattuale.
3. Le misurazioni e i rilevamenti sono fatti in contraddittorio tra le parti; tuttavia, se l'appaltatore rifiuta di presenziare alle misure o di firmare i libretti delle misure o i brogliacci, il direttore dei lavori procede alle misure in presenza di due testimoni, i quali devono firmare i libretti o brogliacci suddetti.
4. Per i lavori da liquidare su fattura e per le prestazioni da contabilizzare in economia si procede secondo le relative speciali disposizioni.
5. Gli oneri per la sicurezza sono contabilizzati con gli stessi criteri stabiliti per i lavori, con la sola eccezione del prezzo che è quello prestabilito dalla stazione appaltante e non soggetto a ribasso in sede di gara.

Articolo 15. Valutazione dei lavori in corso d'opera.

1. Le quantità di lavoro eseguite, sono determinate con misure geometriche, escluso ogni altro metodo, salve le eccezioni stabilite nel Capitolato Speciale d'Appalto; valgono in ogni caso le norme fissate nei Capitolati citati al successivo articolo 36 commi 3 e 4.
2. Salva diversa pattuizione, all'importo dei lavori eseguiti può essere aggiunta la metà di quello dei materiali provvisti a piè d'opera, destinati ad essere impiegati in opere definitive facenti parte

dell'appalto ed accettati dal direttore dei lavori, da valutarsi a prezzo di contratto o, in difetto, ai prezzi di stima, come da art. 28.2 del C.G..

3. Ai sensi dell'art. 28.3 del C.G. i materiali e i manufatti portati in contabilità rimangono a rischio e pericolo dell'appaltatore, e possono sempre essere rifiutati dal direttore dei lavori ai sensi dell'art. 18 del CG.

Articolo 16. Anticipazioni dell'appaltatore

1. Le lavorazioni e le somministrazioni che, per la loro natura e ai sensi dell'art. 161 RG, si giustificano mediante fattura sono sottoposti alle necessarie verifiche da parte del direttore dei lavori, per accertare la loro corrispondenza ai preventivi precedentemente accettati e allo stato di fatto. Le fatture così verificate e, ove necessario, rettifiche, sono pagate all'appaltatore, ma non iscritte in contabilità se prima non siano state interamente soddisfatte e quietanzate.

2. Le fatture relative ai lavori e forniture saranno intestate alla Città e trasmesse all'appaltatore che avrà l'obbligo di pagare entro 15 giorni.

All'importo di tali fatture regolarmente quietanzate verrà corrisposto l'interesse del 6% annuo, quale rimborso delle spese anticipate, con le modalità dell'art. 67 del Capitolato Generale degli Appalti Municipali.

L'ammontare complessivo delle anticipazioni non potrà superare il 5% dell'importo complessivo netto dell'opera, a meno che l'appaltatore vi consenta.

Articolo 17. Variazioni al progetto e al corrispettivo.

1. Nessuna variazione o addizione al progetto approvato può essere introdotta dall'appaltatore se non è disposta dal direttore dei lavori e preventivamente approvata (dal Responsabile del Procedimento o dalla Città ai sensi dell'art. 134 commi 9 e 10 del RG) nel rispetto delle condizioni e dei limiti indicati all'articolo 25 della Legge.

2. Qualora la Città, per tramite della D.L., disponesse varianti in corso d'opera nel rispetto delle condizioni e discipline di cui all'art. 25 della Legge, ad essa saranno applicate le norme dell'art. 134 e 135 R.G. e 10-11-12 del C.G.

3. La perizia delle opere suppletive e/o di variante sarà redatta a misura con le modalità del precedente articolo 4 comma 5; la contabilizzazione delle suddette opere avverrà a misura con le modalità previste dal Capitolato speciale.

Articolo 18. Liquidazione dei corrispettivi.

1. Non è dovuta alcuna anticipazione.

2. All'appaltatore verranno corrisposti i pagamenti in acconto al maturare di ogni stato di avanzamento dei lavori di **importo netto non inferiore a Euro 80.000,00=(ottantamila)**

3. Nel caso di sospensione dei lavori di durata superiore a novanta giorni, la stazione appaltante dispone comunque il pagamento in acconto degli importi maturati fino alla data della sospensione prescindendo dall'importo minimo di cui al comma 2, ai sensi dell'art. 114 comma 3 del RG.

4. Il pagamento dell'ultima rata di acconto, qualunque sia l'ammontare, verrà effettuato dopo l'ultimazione dei lavori.

5. Il residuo credito è pagato, quale rata di saldo, entro 90 giorni dall'emissione del certificato di Collaudo/Regolare Esecuzione, unitamente allo svincolo della garanzia fidejussoria, con le modalità dell'art. 28 comma 9 della Legge e artt. 205 e 102 del RG.

6. Il pagamento dell'ultima rata di acconto e del saldo non costituiscono presunzione di accettazione dell'opera, ai sensi dell'articolo 1666, secondo comma, del codice civile.

7. Sulle rate di acconto verrà effettuata la ritenuta dello 0,5% prevista dall'art. 7 comma 2 del CG.

Articolo 19. Termini di pagamento degli acconti e del saldo. Ritardo.

1. I termini di pagamento di acconti e saldo sono quelli fissati dall'art. 29 del CG.

2. In caso di ritardi nel pagamento dalle rate si applicheranno le disposizioni dell'art. 30 CG e 116 RG.

Articolo 20. Materiali e difetti di costruzione.

1. L'appaltatore dovrà sottoporre di volta in volta alla Direzione dei lavori i campioni dei materiali e delle forniture che intende impiegare, corredati ove necessario di scheda tecnica che assicuri le specifiche caratteristiche descritte nel Capitolato speciale.

2. Per l'accettazione dei materiali valgono le norme dell'art. 15 CG.

3. L'Appaltatore è libero di scegliere il luogo ove prelevare i materiali fatte salve le prescrizioni dell'art. 16 e 17 CG, nonché quelle specifiche contenute nel Capitolato Speciale.

4. Verificandosi difetti di costruzione o la presunzione della loro esistenza si applicherà l'art. 18 CG.

Articolo 21. Controlli e verifiche.

1. Durante il corso dei lavori la stazione appaltante potrà effettuare, in qualsiasi momento, controlli e verifiche sulle opere eseguite e sui materiali impiegati con eventuali prove preliminari e di funzionamento relative ad impianti ed apparecchiature, tendenti ad accertare la rispondenza qualitativa e quantitativa dei lavori e tutte le prescrizioni contrattuali.

2. Si richiamano inoltre gli oneri della Ditta circa la garanzia e la perfetta conservazione di manufatti e impianti di cui all'art. 12.2h precedente.

3. I controlli e le verifiche eseguite dalla stazione appaltante nel corso dell'appalto non escludono la responsabilità dell'appaltatore per vizi, difetti e difformità dell'opera, di parte di essa, o dei materiali impiegati, né la garanzia dell'appaltatore stesso per le parti di lavoro e per i materiali già controllati.

4. Tali controlli e verifiche non determinano l'insorgere di alcun diritto in capo all'appaltatore, né alcuna preclusione in capo alla stazione appaltante.

Articolo 22. Conto finale dei lavori.

1. Il Direttore dei lavori compila il conto finale entro il termine di gg. 60 dall'ultimazione dei lavori, con le stesse modalità previste per lo stato di avanzamento dei lavori, e provvede a trasmetterlo al Responsabile del procedimento ai sensi dell'art. 173 comma 1 RG.

Articolo 23. Lavori annuali estesi a più esercizi.

1. I lavori annuali estesi a più esercizi con lo stesso contratto si liquidano alla fine dei lavori di ciascun esercizio, chiudendone la contabilità e collaudandoli, come appartenenti a tanti lavori fra loro distinti, come prescritto dall'art. 171 RG.

Articolo 24. Regolare esecuzione o collaudo.

1. Ai sensi dell'art. 28 della Legge e 192 del RG il collaudo deve essere ultimato entro 6 mesi dall'ultimazione dei lavori, debitamente accertata dalla D.L. con apposito certificato di cui all'art. 172 del RG.

La Città si avvale della facoltà prevista dall'art. 28 comma 3 della Legge, come da deliberazione G.C. 18.05.2004 n.mecc. 200401037/029. Pertanto, entro i limiti ivi previsti, il certificato di collaudo è sostituito da quello di regolare esecuzione che deve essere emesso, ai sensi dell'art. 208 del RG, dal DL entro 3 mesi dall'ultimazione dei lavori debitamente accertata con apposito certificato di cui all'art. 172 del RG.

2. L'accertamento della regolare esecuzione e l'accettazione dei lavori di cui al presente contratto avvengono con approvazione del predetto certificato, che ha carattere provvisorio.

3. Il predetto certificato assume carattere definitivo decorsi due anni dalla sua emissione e deve essere approvato dalla Città; il silenzio della Città protrattosi per due mesi oltre predetto termine di due anni equivale ad approvazione.

4. Salvo quanto disposto dall'articolo 1669 del codice civile, l'appaltatore risponde per la difformità ed i vizi dell'opera, ancorché riconoscibili, purché denunciati dalla Città prima che il certificato di collaudo/regolare esecuzione, trascorsi due anni dalla sua emissione, assuma carattere definitivo.

5. L'appaltatore deve provvedere alla custodia, alla buona conservazione e alla gratuita manutenzione di tutte le opere e impianti oggetto dell'appalto fino all'approvazione, esplicita o tacita, degli atti di collaudo; resta nella facoltà della Città richiedere la consegna anticipata di parte o di tutte le opere ultimate, ai sensi dell'art. 200 del RG.

6. Per il collaudo o il Certificato di Regolare esecuzione valgono le norme dell'art. 28 della Legge, del Titolo XII del RG e dell'art. 37 del CG.

7. In sede di collaudo, oltre agli oneri di cui all'art. 193 del RG, sono a totale carico dell'Appaltatore l'esecuzione, secondo le vigenti norme e con tutti gli apprestamenti e strumenti necessari, di tutte le verifiche tecniche a strutture e impianti previste dalle leggi di settore e che il collaudatore vorrà disporre.

Articolo 25. Risoluzione del contratto.

1. Il Comune ha facoltà di risolvere il contratto con le procedure di cui all'articolo 121 del R.G. mediante semplice lettera raccomandata con messa in mora di 20 giorni, senza necessità di ulteriori adempimenti, nei seguenti casi:

- a) al verificarsi delle situazioni previste agli articoli 118 -119 -120 del R.G.;
- b) inadempienza accertata alle norme di legge sulla prevenzione degli infortuni, la sicurezza sul lavoro e le assicurazioni obbligatorie del personale;
- c) abusivo subappalto, associazione in partecipazione, cessione anche parziale del contratto;
- d) proposta motivata del coordinatore per la sicurezza nella fase esecutiva ai sensi dell'articolo 5, comma 1, lettera e), del decreto legislativo 14 agosto 1996, n. 494;
- e) perdita, da parte dell'appaltatore, dei requisiti per l'esecuzione dei lavori, quali il fallimento o la irrogazione di misure sanzionatorie o cautelari che inibiscono la capacità di contrattare con la pubblica amministrazione;
- f) penalità superiori al 10% dell'importo contrattuale.

2. L'appaltatore è sempre tenuto al risarcimento dei danni a lui imputabili.

3. E' fatto salvo il diritto di recesso della Città ai sensi dell'articolo 122 del R.G.

Articolo 26. Controversie.

1. Tutte le controversie derivanti dall'esecuzione del contratto, comprese quelle conseguenti al mancato raggiungimento dell'accordo bonario di cui all'art. 31 bis della Legge, possono essere deferite ad arbitri, ai sensi e con le modalità dell'articolo 32 della Legge, nonché degli artt. 150 del RG e 33-34 del CG.

2. Qualora da una delle parti fosse esclusa la competenza arbitrale, il giudice competente è quello di Torino, ai sensi dell'art. 34.1 del CG.

3. Le riserve che l'Appaltatore dovesse proporre dovranno seguire le modalità previste dall'art. 31 del CG e del RG, in particolare art. 165 del RG.

4. Qualora le riserve iscritte superino il 10% dell'importo contrattuale si applicherà il disposto dell'art. 31 bis della Legge.

5. Le riserve saranno definite con le modalità di cui all'art. 32 del CG e del Titolo X del RG.

TITOLO III - ADEMPIMENTI CONTRATTUALI SPECIALI

Articolo 27. Adempimenti in materia di lavoro dipendente, previdenza e assistenza.

1. L'appaltatore è obbligato ad applicare integralmente tutte le norme contenute nel contratto nazionale di lavoro e negli accordi integrativi, territoriali ed aziendali, per il settore di attività e per la località dove sono eseguiti i lavori.

2. E' altresì obbligato a rispettare tutte le norme in materia retributiva, contributiva, previdenziale, assistenziale, assicurativa, sanitaria, di solidarietà paritetica, previste per i dipendenti dalle vigenti normative, con particolare riguardo a quanto previsto dall'articolo 18, comma 7, della legge 19 marzo 1990, n. 55 e dall'articolo 9, comma 1, del d.p.c.m. 10 gennaio 1991, n. 55.

3. L'appaltatore è tenuto al pieno rispetto delle norme di cui alla Circolare Ministero LL.PP. 23/06/1967 n° 1643 che si ritiene qui integralmente riportata, anche se non materialmente trascritta.

4. In caso di inadempimento alle norme di cui ai punti precedenti, accertato dalla stazione appaltante, o ad essa segnalato dall'Ispettorato del Lavoro o dagli enti preposti, la Città procederà ad una detrazione del 20% sui pagamenti in acconto ovvero alla sospensione del pagamento del saldo destinando le somme accantonate a garanzia dell'adempimento degli obblighi suddetti. La Città provvederà ad avvisare gli Enti creditori dell'importo trattenuto e giacente a loro garanzia. Il pagamento all'Impresa delle somme accantonate sarà effettuato a seguito di comunicazione di avvenuto adempimento degli obblighi da parte degli Enti preposti.

5. La Città disporrà altresì il pagamento di quanto dovuto a valere sulle ritenute, ai sensi dell'art. 7 comma 3 del CG. Per le detrazioni e sospensioni dei pagamenti, o per l'eventuale pagamento in

surrogazione dell'impresa, l'Appaltatore non potrà opporre eccezione alcuna, né avrà titolo al risarcimento di danni.

6. In caso di ritardo nel pagamento delle retribuzioni dovute al personale dipendente potrà procedersi secondo i disposti dell'art. 13 del CG.

Articolo 28. Sicurezza e salute dei lavoratori nel cantiere.

1. L'appaltatore, ai sensi dell'art. 31 della Legge, è tenuto a depositare entro 30 gg dall'aggiudicazione, e comunque prima della consegna dei lavori:

- a) eventuali proposte integrative del piano di sicurezza e di coordinamento redatto dalla Città, ai sensi del D.Lgs. 494/96 e succ.;
- b) un proprio piano di sicurezza sostitutivo del piano di sicurezza e di coordinamento di cui all'articolo 12 del D.Lgs. 494/96 e con i contenuti di quest'ultimo, qualora la Città non sia tenuta alla redazione del piano ai sensi del suddetto D.Lgs.
- c) un proprio piano operativo di sicurezza per quanto attiene alle proprie scelte autonome e relative responsabilità nell'organizzazione del cantiere e nell'esecuzione dei lavori, quale piano complementare di dettaglio del piano di sicurezza della Città di cui alla precedente lettera a).

2. I suddetti documenti formano parte integrante del contratto d'appalto, unitamente al piano di sicurezza redatto, ove ne ricorrano le condizioni, dalla Città in ottemperanza al D.Lgs. 494/96 e succ.

3. L'appaltatore dichiara espressamente di aver adempiuto ai disposti del D.Lgs. 626/94, in particolare di disporre del documento di valutazione dei rischi ai sensi dell'articolo 4 del suddetto D.Lgs., di cui si impegna ad effettuare gli aggiornamenti ogni volta che mutino le condizioni del cantiere ovvero i processi lavorativi utilizzati.

4. Le gravi o ripetute violazioni dei piani stessi da parte dell'appaltatore, previa la sua formale costituzione in mora, costituiscono causa di risoluzione del contratto in suo danno.

5. Il Direttore di cantiere e il Coordinatore della sicurezza in fase di esecuzione, ciascuno nell'ambito delle proprie competenze, vigilano sull'osservanza dei piani di sicurezza ai sensi dell'art. 31.2 della Legge e del D.Lgs. 494/96 e succ.

Articolo 29. Subappalto.

1. Il contratto non può essere ceduto, a pena di nullità.

2. Qualsiasi modificazione o trasformazione delle ragioni sociali ovvero della fisionomia giuridica delle ditte aggiudicatrici deve essere comunicata e documentata, pena la sospensione dei pagamenti, alla Città, la quale provvede a prenderne atto con determinazione del dirigente, previa acquisizione della certificazione antimafia nonché della comunicazione prevista dall'art. 1, comma 1, del D.P.C.M. 11 maggio 1991, n. 187.

3. Previa autorizzazione della Città e nel rispetto dell'articolo 18 della legge n. 55 del 1990, i lavori che l'appaltatore ha indicato a tale scopo in sede di offerta possono essere subappaltati, nella misura, alle condizioni e con i limiti e le modalità previste dalle norme vigenti, in particolare dagli artt. 34 della Legge, e artt. 73-74-141 del R.G., e della L. 55/90, in particolare art. 18.

4. La Città non provvede al pagamento diretto dei subappaltatori. Pertanto l'appaltatore è tenuto all'obbligo previsto in tale ipotesi di cui all'art. 18 comma 3 bis L. 55/90.

Articolo 30. Cessione del corrispettivo d'appalto.

1. Qualsiasi cessione del corrispettivo deve essere stipulata mediante atto pubblico o scrittura privata autenticata e deve essere notificata all'amministrazione debitrice; essa è altresì regolata dall'art. 115 RG e art. 3.3 e 3.4 del CG.

Articolo 31. Garanzia fideiussoria a titolo di cauzione definitiva.

1. A garanzia degli impegni assunti con il presente contratto o previsti negli atti da questo richiamati, l'appaltatore deve prestare apposita garanzia definitiva come previsto dall'art. 30, commi 2, 2bis e 2ter della Legge 109/94 e s.m.i., dal Titolo VII RG, nonché dall'art. 8, comma 11 quater, lettera a) della legge, ove ne ricorrano gli elementi.

2. La garanzia deve essere integrata ogni volta che la Città abbia proceduto alla sua escussione, anche parziale, ai sensi del presente contratto e delle vigenti norme, oppure abbia affidato all'Appaltatore l'esecuzione di maggiori opere.

3. La garanzia sarà svincolata con le modalità previste dalla legge. L'ammontare residuo della garanzia cessa di avere effetto ed è svincolato automaticamente all'emissione del certificato di collaudo

o di regolare esecuzione, o comunque decorsi 12 mesi dalla data di ultimazione dei lavori ai sensi dell'art. 101.1 del R.G.

4. La garanzia sul saldo deve essere prestata a norma dell'articolo 102 comma 3 del RG, con validità fino a collaudo definitivo.

5. Le firme dei funzionari, rappresentanti della Banca o della Società di Assicurazione, dovranno essere autenticate da Notaio o da altro Pubblico Ufficiale a ciò autorizzato con l'indicazione della qualifica e degli estremi del conferimento dei poteri di firma.

Articolo 32. Danni di esecuzione e responsabilità civile verso terzi.

1. Sono a carico dell'appaltatore tutte le misure e gli adempimenti necessari per evitare il verificarsi di danni alle opere, all'ambiente, alle persone ed alle cose nell'esecuzione dell'appalto; ad esso compete l'onere del ripristino o il risarcimento dei danni ai sensi dell'art. 14 CG.

2. L'appaltatore assume la responsabilità dei danni subiti dalla stazione appaltante a causa di danneggiamenti o distruzione totale o parziale di impianti ed opere, anche preesistenti, verificatesi nel corso dell'esecuzione dei lavori, ai sensi dell' art. 103.1 del R.G.

3. Egli assume altresì la responsabilità civile dei danni causati a terzi nel corso dell'esecuzione dei lavori ex art. 103.1 del R.G.

4. A tale scopo dovrà stipulare idonea polizza assicurativa, come previsto dall'art. 103 del RG, da trasmettere alla stazione appaltante unitamente alla quietanza di avvenuto pagamento del premio almeno 10 giorni prima della consegna dei lavori, pena la non consegna dei medesimi e con i seguenti massimali

- per i danni di cui al punto 2 Euro 500.000,00 oltre IVA al 20%
- per i danni di cui al punto 3 Euro 500.000,00

Detta polizza dovranno essere redatte in conformità delle disposizioni contenute nel D.M. n. 123 del 12 marzo 2004, entrato in vigore a far data dal 26.05.2004.

5. L'Ente assicurato non potrà in ogni caso essere escluso dalla totale copertura assicurativa per gli importi di cui al precedente punto 4 con clausole limitative di responsabilità.

Eventuali franchigie ed eccezioni non potranno essere opposte all'Ente medesimo: tale clausola dovrà risultare espressamente nelle suddette polizze assicurative.

6. S'intendono ovviamente a carico dell'appaltatore gli eventuali danni, di qualunque genere, prodotti in conseguenza del ritardo dovuto alla mancata o ritardata consegna delle predette polizze nei tempi e modi di cui sopra.

Articolo 33. Danni cagionati da forza maggiore

1. Qualora si verificano danni ai lavori causati da forza maggiore, questi devono essere denunciati alla direzione lavori, a pena di decadenza, entro il termine di cinque giorni da quello del verificarsi del danno. Per essi valgono le norme degli artt. 20 CG e 139 RG.

Articolo 34. Documentazioni da produrre

1. Al fine dell'approvazione del verbale di aggiudicazione di cui all'articolo 1 comma 2 precedente, l'Appaltatore dovrà presentare entro il termine perentorio di 30 giorni dalla comunicazione dell'aggiudicazione, oltre a quanto prescritto nel bando, anche i seguenti documenti:

- cauzione definitiva: art. 31
- polizze assicurative: art. 32
- piano di sicurezza operativo/sostitutivo: art. 28

2. Dovrà inoltre, entro lo stesso termine, procedere alla firma del verbale di cui all'articolo 5 con contestuale elezione di domicilio e indicazione delle persone che possono riscuotere (art. 6).

3. Prima dell'inizio dei lavori dovrà presentare il programma di esecuzione dei lavori (art. 9)

TITOLO IV - DISPOSIZIONI FINALI

Articolo 35. Documenti che fanno parte del contratto.

1. Ai sensi dell'art. 110 del RG fanno parte del presente contratto e si intendono parte integrante dello stesso, ancorché non materialmente e fisicamente uniti al medesimo ma depositati agli atti della stazione appaltante, i seguenti documenti:

- il capitolato generale d'appalto approvato con D.M. 19/04/2000, n. 145;

- il capitolato speciale d'appalto;
 - gli elaborati grafici progettuali;
 - l'elenco dei prezzi unitari individuato ai sensi degli articoli 2, 3 e 4 del presente contratto;
 - i piani di sicurezza previsti dall'articolo 28 del presente contratto;
 - il cronoprogramma (art. 9 del presente contratto).
2. Sono esclusi dal contratto tutti gli elaborati progettuali diversi da quelli elencati al comma 1.

Articolo 36. Richiamo alle norme legislative e regolamentari.

1. Si intendono espressamente richiamate e sottoscritte le norme legislative e le altre disposizioni vigenti in materia e in particolare la legge 11 febbraio 1994, n. 109, e successive modifiche e integrazioni, il Regolamento Generale approvato con D.P.R. 21 dicembre 1999, n. 554, il Capitolato Generale di appalto approvato con D.M. 19 aprile 2000 n. 145.

2. Tali norme, come pure quelle contenute nel presente schema di contratto, si intendono prevalenti su eventuali prescrizioni difformi contenute nel Capitolato Speciale d'appalto.

3. L'appaltatore è altresì soggetto alle norme del Capitolato Generale di condizioni per gli appalti municipali (C.C. 06/07/1964 Pref. Div. 4^a n. 6280/9144) per le parti non disciplinate dal D.P.R. 554/99 e dal D.M. 145/00 o comunque con queste non in contrasto.

4. Per le specifiche norme tecniche l'appaltatore, oltre a quanto prescritto nel Capitolato Speciale, è soggetto ai seguenti Capitolati tipo:

- Capitolato speciale per gli appalti delle opere murarie e affini occorrenti nella costruzione di nuovi edifici e nella sistemazione di quelli esistenti (deliberazione 30 ottobre 1943 Pref. Div. 2/1 n. 44200 del 22/12/1943) con esclusione dell'art. 13;
- Capitolato per l'appalto delle imprese di ordinario mantenimento e di sistemazione del suolo pubblico (Deliberazione C.C. 3/12/1951 Pref. 2/2/1952 Div. 4 n. 5040);
- Capitolato speciale per le opere di canalizzazione e analoghe del sottosuolo (Deliberazione 30/10/1943 Pref. 16/12/1943 n. 43639);
- Capitolato speciale di appalto per l'installazione degli impianti di riscaldamento nei locali degli edifici municipali (delib. C.C. 30/12/1957 Pref. 4/2/58 Div. 2 n. 7541/1015);
- Capitolato Generale di norme tecniche per le provviste ed opere relative agli impianti industriali ed elettrici (delib. C.C. 3/5/1954 G.P.A. 26/8/54 Div. 2/1 n. 49034);

Articolo 37. Spese di contratto, imposte, tasse e trattamento fiscale.

1. Tutte le spese del presente contratto, inerenti e conseguenti (imposte, tasse, diritti di segreteria ecc.) sono a totale carico dell'appaltatore.

2. Sono altresì a carico dell'appaltatore tutte le spese di bollo per gli atti occorrenti per la gestione del lavoro, dal giorno della consegna a quello data di emissione del collaudo provvisorio o del certificato di regolare esecuzione.

3. Ai fini fiscali i lavori di cui al presente contratto sono soggetti all'imposta sul valore aggiunto, per cui si richiede la registrazione in misura fissa in caso d'uso ai sensi dell'articolo 4 del D.P.R. 26 aprile 1986, n. 131.

4. L'imposta sul valore aggiunto, alle aliquote di legge, è a carico della Città.

IL PROGETTISTA
(Arch. Susanna AIMONE MARIOTA)

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
E DIRIGENTE DI SETTORE
(Ing. Pierluigi PONCINI)